

Civile Sent. Sez. L Num. 14145 Anno 2015

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 08/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 24265-2008 proposto da:

GIRARDI FIDELMO C.F. GRRFLM44D24H823X, QUAGGIO PAOLA,

GIRARDI FIDELMO, CAZZADOR RICCARDO C.F.

CZZRCR57B23L736L, ZUGNO IDELMA C.F. ZGNDLM44P55I551Y,

CAVASIN MARIA C.F. CVSMRA52P63F269W, CELIN BIANCA

C.F. CLNBNC42R41L736Y, tutti domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati ALDO CAMPESAN, CLAUDIO MONDIN, giusta delega

in atti;

- *ricorrenti* -

2015

1745

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO -
DIREZIONE GENERALE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
IL VENETO - DIREZIONE GENERALE -CENTRO SERVIZI
AMMINISTRATIVI DI VENEZIA;

- **intimati** -

e sul ricorso 6980-2009 proposto da:

BASSO REGINA BRUNA C.F. BSSRNB50S68L085V, DRIGO
MARISA C.F. DRGMRS44S41A, BERNARDINI IVO C.F.
BRNVIO59C09I373M, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati
ENZO URBANI, FLAVIO PANA, giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia,
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- **controricorrente** -

nonchè contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO -
DIREZIONE GENERALE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
IL VENETO - DIREZIONE GENERALE -CENTRO SERVIZI



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AMMINISTRATIVI DI VENEZIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 768/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/03/2008 R.G.N. 49/2006 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l'Avvocato ZAMPIERI NICOLA per delega CAMPESAN ALDO, MONDIN CLAUDIO (per R.G. N. 24265/2008);

udito l'Avvocato ZAMPIERI NICOLA per delega PANA FLAVIO, URBANI ENZO (per R.G. N. 6980/2009);

udito l'Avvocato DI MATTEO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso R.G.N. 24265/2008, accoglimento del ricorso R.G.N. 6980/2009.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. G.', is written over a large diagonal line that spans the bottom half of the page.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Con sentenza depositata il 13 marzo 2008, n. 768/2007, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia del primo giudice, ha rigettato le domande proposte da Fidelmo Girardi, Riccardo Cazzador, Bianca Celin, Maria Cavasin, Paola Quaggio, Idelma Zugno, Bernardini Ivo, Regina Bruna Basso, Marisa Drigo, dipendenti di enti locali transitati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 8 della l. n. 124 del 1999, volte al riconoscimento giuridico ed economico dell'effettiva anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza da parte della pubblica amministrazione di destinazione.

La Corte distrettuale ha risolto la controversia applicando l'art. 1, co. 218, della l. n. 266 del 2005, intervenuto in corso di giudizio, secondo cui "il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale".

Poiché la pubblica amministrazione di destinazione aveva inquadrato gli istanti sulla base di tale criterio – usualmente definito del cd. "maturato economico" – in quanto già presente nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che a sua volta aveva recepito l'accordo stipulato tra l'ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000, i giudici d'appello hanno respinto le domande dei lavoratori.

2.— Per la cassazione di tale sentenza Fidelmo Girardi, Riccardo Cazzador, Bianca Celin, Maria Cavasin, Paola Quaggio, Idelma Zugno, hanno proposto



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

ricorso in data 10 ottobre 2008, affidato a 17 motivi. Rispetto a tale ricorso la pubblica amministrazione è rimasta intimata. Con altro ricorso dell'11 marzo 2009 hanno domandato la cassazione della medesima sentenza Bernardini Ivo, Regina Bruna Basso, Marisa Drigo, con 17 motivi. Ad esso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha resistito con controricorso.

All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2015 il Collegio ha dato atto che un precedente ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, proposto da Fidelmo Girardi, Riccardo Cazzador, Bianca Celin, Maria Cavasin, Paola Quaggio, Idelma Zugno, notificato in data 18 luglio 2008, è stato dichiarato improcedibile da questa Corte in data 2 febbraio 2012 con ordinanza n. 1495; ha così sollecitato le parti al contraddittorio sul punto a mente dell'art. 384, co. 3, c.p.c..

Per la successiva udienza del 21 aprile 2015 i ricorrenti hanno comunicato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

3.— Occorre pregiudizialmente rilevare che il ricorso R.G. n. 24265 del 2008, proposto il 10 ottobre 2008 da Fidelmo Girardi, Riccardo Cazzador, Bianca Celin, Maria Cavasin, Paola Quaggio, Idelma Zugno, deve essere dichiarato inammissibile.

Invero le medesime parti hanno proposto un precedente ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza n. 768/2007 della Corte di Appello di Venezia, dichiarato improcedibile da questa Corte in data 2 febbraio 2012 con ordinanza n. 1495; dalla stessa ordinanza risulta che detto ricorso era stato notificato in data 18 luglio 2008.

Con plurime pronunce questa Corte insegna che il principio di consumazione dell'impugnazione, di cui all'art. 387 c.p.c. per il quale il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, ma sempre che "esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante" (da ultimo, Cass. n. 18604 del 2014; conformi: Cass. n. 12898 del 2010; Cass. n. 17411 del 2004; Cass. n. 643 del 1998).

Nella specie, rispetto alla data di proposizione della prima impugnazione (18 luglio 2008), era ormai decorso il termine breve di sessanta giorni al momento in cui è stata proposta (10 ottobre 2008) la seconda impugnazione.

Del tutto irrilevante che la questione non sia stata eccepita da parte intimata, attenendo essa alle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione a causa del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; quanto all'acquisizione dell'ordinanza n. 1495/2012 questa Corte è tenuta alla conoscenza dei propri precedenti (Cass. n. 30780 del 2011; Cass. n. 5360 del 2009).

Nulla per le spese, non avendo svolto attività difensiva, rispetto al ricorso iscritto al R.G. n. 24265/2008, l'amministrazione intimata.

4.— Resta da esaminare il ricorso R.G. n. 6980 del 2009 proposto da Bernardini Ivo, Regina Bruna Basso, Marisa Drigo, e, per il suo carattere pregiudiziale, occorre delibare il quindicesimo motivo, in quanto tendente a sostenere il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.

Con esso si denuncia violazione di norme di diritto, poiché l'avvocatura distrettuale dello stato avrebbe notificato i ricorsi in appello oltre il termine di dieci giorni previsto dal secondo comma dell'art. 435 c.p.c., avente natura perentoria ai sensi dell'art. 326 c.p.c..

Il motivo è infondato. Per la giurisprudenza di questa Corte la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, co. 2, c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato (tra le tante v. Cass. n. 23426 del 2013 e precedenti ivi richiamati).

5.— Gli altri motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante le loro reciproche connessioni, sono fondati nei limiti definiti dalla motivazione che segue, per le ragioni espresse da questa Corte già da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, e reiteratamente ribadite in



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

controversie analoghe e che qui si condividono (v. Cass. da n. 25066 a 25101 del 2011; Cass. da n. 12021 a 12051 del 2012; Cass. nn. 15740 e 24581 del 2014; più di recente, Cass. nn. 336, 6627, 7620 e 10712 del 2015).

6.—In sintesi gli elementi rilevanti della vicenda storica sono i seguenti.

Si controverte del trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, a far tempo dal 1° gennaio 2000.

Sulla base di detto art. 8 i dipendenti transitati hanno sostenuto la tesi che avrebbe dovuto essere loro riconosciuta, all'atto del trasferimento, l'anzianità già maturata presso gli enti locali e, per l'effetto, una retribuzione corrispondente a quella di un lavoratore che avesse maturato detta anzianità interamente alle dipendenze del Ministero.

Il MIUR, invece, sulla base del decreto ministeriale e dell'accordo sindacale innanzi richiamati, ha calcolato la retribuzione in godimento per il predetto personale al momento del trasferimento e, in base ad essa, ha individuato una anzianità convenzionale attribuendo un inquadramento corrispondente ad essa.

In altre parole ha attribuito una anzianità non corrispondente a quella effettiva, ma che fosse tale da consentire la percezione di un trattamento economico equivalente a quello goduto dal dipendente al momento del trasferimento (il cd. "maturato economico").

Il legislatore, dettando la l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), ha recepito a sua volta i contenuti dell'accordo sindacale e del decreto ministeriale, elevando a rango di legge la previsione dell'autonomia collettiva.

L'efficacia retroattiva della disposizione è stata affermata da questa Corte (per tutte, Cass. SS.UU., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L'incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).

Sulla base della l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ricorsi di contenuto analogo a quelli in esame, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

In ragione della medesima disposizione di legge la sentenza qui impugnata ha rigettato le domande dei lavoratori.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

In tale contesto determinato dalla sopravvenienza dell'art. 1, co. 218, l. n. 266/2005 perde di attualità il riferimento alla giurisprudenza precedente di questa Corte maturata in una diversa cornice normativa (come Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722, Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

Aspetto nodale della controversia sottoposta all'esame del Collegio, sollecitato dai molteplici motivi di impugnazione, non è tanto, dunque, l'interpretazione del comma 218 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, quanto piuttosto, più a monte, la stessa possibilità di applicarlo alla fattispecie concreta.

Non a caso i ricorrenti, in varie forme e per diverse strade, invocano l'espunzione della norma citata dalla premessa maggiore del sillogismo idoneo a decidere la loro domanda.

7.— Successivamente alla sentenza qui impugnata è intervenuta nella vicenda la Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE.

La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal giudice *a quo*.

La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un trasferimento d'impresa ai sensi della normativa dell'Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

La soluzione è stata affermativa: "La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro".

Con la seconda e con la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: - se la continuità del rapporto di cui all'art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

presso il cessionario all'anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente; - se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l'anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza).

Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (punto n. 75).

"Viceversa - precisa la Corte - la direttiva 77/187 non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d'impresa. Peraltro, ..., questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario" (punto 77).

Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio

pm

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

8.— Come più volte affermato da questa Corte la sentenza della CGUE ora ricordata incide sui giudizi in corso, anche se pendenti innanzi ai giudici di legittimità.

In base all'art. 11 Cost. e all'art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L'obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché, sull'onere di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Invero la sentenza della Corte di Giustizia, affermata l'applicabilità della direttiva 77/187/CEE ad una vicenda successoria quale quella regolata dall'art. 8 della l. n. 124 del 1999, ha indicato che essa direttiva osta ad una normativa interna che faccia subire ai lavoratori trasferiti "un peggioramento retributivo sostanziale" per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento.

Ne consegue, *a contrario*, che ove per la normativa interna tale peggioramento non si verifichi la stessa deve considerarsi conforme alla direttiva, perché non è il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata presso il cedente che, di per sé, costituisca la lesione di un diritto che i lavoratori trasferiti possano far valere nei confronti del cessionario (punto 69).

Dalla motivazione della sentenza in esame si evince altresì che la direttiva 77/187 non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

trasferimento d'impresa e che essa non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario (punto 77).

La Corte di Giustizia demanda al giudice del rinvio il compito di esaminare se, all'atto del trasferimento in questione, si sia verificato un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori.

Tale compito deve considerarsi esteso a tutti i giudici nazionali che si trovino ad applicare il complesso normativo in questione, perché la decisione della controversia loro sottoposta deve avvenire sulla base della interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto europeo, come si è già messo in evidenza nelle sentenze di questa Corte nn. 20980 e 21282 del 2011, nonché n. 12051 del 2012, e ribadito, da ultimo, da Cass. n. 15740 e n. 24581 del 2014.

Poiché la sentenza qui impugnata non ha effettuato tale verifica, anche perché pronunciata prima della decisione della Corte di Giustizia, la stessa deve essere cassata.

Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sottratti alla disponibilità di questa Corte, consegue il rinvio ad altro giudice il quale dovrà uniformarsi a quanto di seguito indicato.

9.— Già in controversie analoghe si è statuito che, al fine di stabilire se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo", il giudice investito del rinvio dovrà osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

pw

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all'atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retribuitiva di partenza").

10.— Il Tribunale di Venezia sottopose da ultimo alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: "Se i principi generali del vigente diritto [dell'Unione] della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo, garantiti dall'art. 6, n. 2, [TUE] in combinato disposto con l'art. 6 della [CEDU] e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona, debbano essere interpretati nel senso di ostare all'emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (5 anni), di una norma di interpretazione autentica difforme rispetto al dettato da interpretare e contrastante con l'interpretazione costante e consolidata dell'organo titolare della funzione nomofilattica, norma oltretutto rilevante per la decisione di controversie in cui lo stesso Stato italiano è coinvolto come parte".

La Corte di giustizia, con la sentenza Scattolon, ha preliminarmente dato atto (punto n. 27) che "durante il 2008 e il 2009, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono stati proposti tre ricorsi da membri del personale ATA degli enti locali sottoposti al trasferimento nei ruoli del Ministero, nei quali si accusava la Repubblica italiana di aver violato, adottando l'art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, l'art. 6 della CEDU e l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con sentenza 7 giugno 2011, detta Corte ha accolto questi ricorsi (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Agrati e a. c. Italia)".

Quindi, avuto riguardo alla quarta questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Venezia come innanzi riportata, la CGUE ha testualmente statuito (punto 84) che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi menzionati dal giudice del rinvio nella sua quarta questione. Di conseguenza, non occorre risolvere quest'ultima questione".



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

In sintesi, pertanto, la Corte ha ritenuto che: si verte nell'ambito del diritto dell'Unione europea; di conseguenza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell'Unione europea; l'interpretazione orientata alla luce del diritto europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; la relativa verifica spetta al giudice nazionale.

Ulteriore conseguenza di questa impostazione è l'assorbimento del problema della conformità della norma in questione all'art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest'ultima considerata.

L'interpretazione della norma che regola la materia in senso conforme al diritto europeo, esclude la possibilità di disapplicarla e, secondo il Collegio, non impone una nuova rimessione al giudizio della Corte di giustizia dell'Unione europea, come richiesto dalle parti ricorrenti.

Infatti detta Corte si è già espressa sui vari profili di compatibilità con il diritto europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia, del "diritto ad un equo processo, garantit(o) dall'art. 6, n. 2, [TUE] in combinato disposto con l'art. 6 della [CEDU] e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000"; quindi, pur dando atto che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Agrati del 7 giugno 2001, aveva accolto tre ricorsi da membri del personale ATA degli enti locali sottoposti al trasferimento nei ruoli del Ministero, nei quali si accusava la Repubblica italiana di aver violato, adottando l'art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, l'art. 6 della CEDU e l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, la CGUE, stante la risposta data alla seconda ed alla terza questione sollevata dal Tribunale di Venezia, ha statuito non ci fosse più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto violasse i principi del giusto processo menzionati dal giudice del rinvio nella sua quarta questione.

Trattasi di tecnica di assorbimento altre volte utilizzata dalla Corte di giustizia in materia di diritti sociali, allorquando si è trattato di affrontare il tema della irretroattività della legge civile (cfr. sent. Carratù - C-361/2012 del 2 dicembre 2012), evidentemente sul presupposto che la riconduzione della fattispecie nell'alveo delle direttive sul trasferimento di azienda, valorizzando le garanzie del diritto dell'Unione, fosse di per sé sufficiente ad apprestare adeguata tutela

pm

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

"comunitaria", senza necessità di attingere al livello dei diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza.

Inoltre la pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, Servet Kamberaj c. Istituto per l'edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione europea affermando: "il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa" (punto 63).

Analogamente, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte Cost. n. 80 del 2011, Cass. sez. un., n. 9595 del 2012), sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione.

Il rimedio in questi casi è costituito dal giudizio di legittimità costituzionale.

In fattispecie del tutto analoghe, però, questa Corte ha più volte ritenuto non ammissibile una reiterazione della questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU. Infatti la Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa Corte di cassazione, si è già espressa sulla specifica questione con la decisione n. 311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei "motivi imperativi di Interesse generale", ma anche, più in generale, sulla competenza a valutarli.

In ogni caso la questione del contrasto con l'art. 117 Cost. su cui insistono le parti ricorrenti, sia avuto riguardo all'art. 6 CEDU che all'art. 1 Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, non appare sorretta dalla necessaria rilevanza, in quanto occorre prima che il giudice di rinvio verifichi in concreto se si sia verificato un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori, stante l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea fornita dalla Corte di giustizia. Ovviamente il carattere necessariamente attuale della rilevanza della questione di legittimità costituzionale impedisce che possa trovare



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

ingresso in questa fase la prognosi infausta sull'esito del giudizio di rinvio, così come prospettata dai ricorrenti sulla scorta di altre controversie.

Su questi aspetti relativi alla questione di legittimità costituzionale della l. n. 266 del 2005, art. 1, co. 218, ed alle reiterate richieste di remissione alla Corte di giustizia la giurisprudenza di questa Corte, nei termini innanzi esposti, si è consolidata, giungendo ad emettere, oltre alle numerose sentenze di cui al paragrafo 5, ordinanze pronunciate dalla VI Sezione (Cass. da n. 71 ad 80 del 2015; n. 2811/2015; n. 3084/2015; n. 3343/2015).

11.— In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Appello indicata in dispositivo.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 384 c.p.c. la stessa dovrà uniformarsi a quanto statuito da questa Corte compiendo ogni accertamento necessario per verificare la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento, secondo i criteri di comparazione precisati al par. 9, punti a), b) e c) (cfr. Cass. n. 6627 e 7620 del 2015).

In particolare il giudice del merito designato dovrà tenere in debito conto che gli originari ricorsi degli istanti sono antecedenti alla l. n. 266 del 2005 ed alla sentenza della Corte di Giustizia che ne ha sostanzialmente orientato l'interpretazione nell'ordinamento interno sulla base della verifica di taluni elementi fattuali.

Detti elementi, dunque, dovranno essere necessariamente valutati in sede di rinvio onde consentire la decisione della causa alla stregua del diritto sopravvenuto, attenendo dette indagini di merito alla stessa possibilità di applicare alla fattispecie concreta la normativa sopraggiunta.

Ancora di recente questa Corte ha ribadito (Cass. n. 26730 del 2014) che, pur essendo quello di rinvio un giudizio a carattere "chiuso", tendente a una nuova decisione (nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato di istruzione, senza possibilità di svolgere nuove attività probatorie od assertive, tuttavia possono esservi deroghe a tale principio.

Esse possono essere rappresentate dal caso in cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una modificazione della materia del



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

contendere, rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria od assertiva, strettamente dipendente dalle statuizioni di questa Suprema Corte (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 9859 del 2006). Ciò avviene, ad esempio, in ipotesi di avvenuta applicazione di *ius superveniens*, o quando si debbano accertare fatti non ancora conosciuti la cui giuridica rilevanza derivi, appunto, dalla sentenza di cassazione (cfr., ad esempio, Cass. n. 21587 del 2009) o, ancora, quando in sede di rinvio siano da delibarsi questioni ritenute assorbite dalla sentenza cassata oppure quando la pronuncia rescindente abbia diversamente definito il rapporto dedotto in giudizio. Il carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio concerne poi l'attività delle parti e non i poteri officiosi del giudice, sicché egli può — se del caso — anche disporre una consulenza tecnica o rinnovare quella già espletata nei precedenti gradi del giudizio di merito (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 341 del 2009), nonché esercitare i poteri istruttori ex art. 437 c.p.c. limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 3047 del 2006 e n. 900 del 2014).

All'esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello provvederà anche sulle spese del processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso recante il R.G. n. 24265/2008; nulla per le spese di detto giudizio; accoglie il ricorso R.G. n. 6980 del 2009 e, rispetto ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste, anche per le spese.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 aprile 2015.